BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII | Mogadiscio 28 maggio 1956 | Sup. I. N. 2 al N. 5

SOMMARIO

PARTE PRIMA

pag.

DECRETO 18 maggio 1956, n. 78: *Ordinamento del Governo della Somalia.* 487

DECRETO 18 maggio 1956, n. 79: *Istituzione degli Uffici Speciali dell'A.F.I.S.* 513

DECRETO 18 maggio 1956, n. 80: *Attribuzioni amministrative al Presidente della Corte di Giustizia.* 515

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.

Stamperia AFIS - Mogadiscio - 1956

PARTE PRIMA

A.F.I.S.

DECRETO 18 maggio 1956 n. 78.

Ordinamento del Governo della Somalia.

L'AMMINISTRATORE

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla organizzazione del Governo della Somalia;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

IN VIRTU' delle facoltà conferiteGli dalla Legge 7 maggio 1956, n. 1;

Decreta:

E' approvato l'unito Ordinamento del Governo della Somalia.

L'Ordinamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 18 maggio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

Visto n. 304, *lì* 28 *maggio* 1956.
Il Direttore della Ragioneria: Tura.

Visto e registrato. Registro 16, *foglio* 112.
Mogadiscio, 28 *maggio* 1956.
Il Magistrato ai Conti: Spadaro.

ORDINAMENTO DEL GOVERNO DELLA SOMALIA

TITOLO I.

ORGANI CENTRALI DEL GOVERNO DELLA SOMALIA

CAPO I.

GOVERNO DELLA SOMALIA

ART. 1.

Ministeri.

Il Governo della Somalia provvede all'amministrazione interna del Territorio, per mezzo dei seguenti Ministeri, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1 della Legge 7 maggio 1956, n. 1 e con le limitazioni di materia che derivano dall'istituzione degli Uffici Speciali dell'Amministrazione:

— Ministero per gli Affari Interni;
— Ministero per gli Affari Sociali;
— Ministero per gli Affari Economici;
— Ministero per gli Affari Finanziari;
— Ministero per gli Affari Generali.

ART. 2.

Primo Ministro.

Il Primo Ministro coordina l'attività dei Ministri e presiede il Consiglio dei Ministri.

ART. 3.

Consiglio dei Ministri. - Deliberazioni di carattere generale.

Il Consiglio dei Ministri delibera su:

a) le questioni di carattere generale che interessano l'amministrazione interna del Territorio e le direttive generali;
b) le questioni d'ordine pubblico;
c) i disegni di legge da presentarsi all'Assemblea Legislativa e il ritiro dei progetti già presentati;
d) i progetti di decreti legislativi, di decreti legge, di decreti regolamentari;
e) i provvedimenti da sottoporre alla decisione dell'Amministratore;
f) la risoluzione di conflitti di competenza fra i diversi Ministeri;
g) le altre materie specificatamente riservate al Consiglio dei Ministri dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 4.

Consiglio dei Ministri. - Deliberazioni in materia di bilancio.

In materia di bilancio e in materia contrattuale, il Consiglio dei Ministri delibera su:

a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) le variazioni di bilancio;
c) i provvedimenti dichiarativi di responsabilità di funzionari ed agenti per danni causati all'amministrazione;
d) i servizi in economia se l'importo supera i 25.000 So.;
e) i contratti a trattativa privata se l'importo supera i 50.000 So.;
f) i contratti da stipulare dopo privata licitazione se l'importo supera i 100.000 So.;
g) i contratti da stipulare dopo pubblico incanto se l'importo supera i 200.000 So.;
h) le controversie per penalità contrattuali e gli atti di transazione, se l'importo supera i 3.000 So.;
i) l'annullamento delle entrate non riscosse costituenti crediti inesigibili se l'importo supera i 3.000 So.

ART. 5.

Consiglio dei Ministri. - Deliberazioni in materia di personale.

In materia di personale il Consiglio dei Ministri delibera sulle nomine:

a) del Segretario del Consiglio dei Ministri;
b) dei Capi di dipartimento;
c) dei Prefetti;
d) dei Presidenti e dei membri di commissioni e comitati interministeriali istituiti con decreto dell'Amministratore.

ART. 6.

Convocazione del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri è convocato dal Primo Ministro e vi partecipano i Ministri e i Consiglieri.

Al Consiglio dei Ministri possono inoltre essere invitati capi di dipartimento e funzionari tecnici per l'esame di materie di competenza.

ART. 7.

Segreteria del Consiglio dei Ministri.

La segreteria del Consiglio dei Ministri è istituita presso il Primo Ministro.

Il Segretario del Consiglio dei Ministri provvede:

— alla ricezione dei documenti relativi agli affari che vengono sottoposti al Consiglio dei Ministri;
— alla preparazione e diramazione dell'ordine del giorno;
— alla convocazione del Consiglio dei Ministri su decisione del Primo Ministro;
— alla redazione dei verbali delle sedute;
— alla conservazione degli originali delle deliberazioni e alla diramazione in copia autentica delle deliberazioni adottate;
— alla tenuta del registro generale degli affari esaminati dal Consiglio dei Ministri.

ART. 8.

Atti e provvedimenti ministeriali.

Ogni Ministro adotta tutti gli atti e provvedimenti inerenti al funzionamento dell'amministrazione cui è preposto, purchè non interessino il potere di regolamento e non involgano questioni di principio e direttive di massima interessanti altri Ministeri o il complesso del Governo.

ART. 9.

Definitività degli atti e provvedimenti.

Gli atti e provvedimenti amministrativi dei Ministri sono definitivi:
a) quando sono dichiarati tali dalle leggi e dai regolamenti;
b) quando si pronuncino su provvedimenti delle autorità inferiori.

ART. 10.

Regolamenti.

I regolamenti predisposti dal Ministero competente per materia, dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, sono sottoposti all'Amministratore per la sua decisione.

La firma dell'Amministratore è accompagnata dalla controfirma del Primo Ministro e del Ministro o dei Ministri proponenti.

ART. 11.

Provvedimenti interministeriali.

Tanto i decreti di carattere regolamentare, quanto i decreti ministeriali devono essere emessi di concerto, quando la materia rientra nella competenza di più Ministeri.

ART. 12.

Presentazione dei progetti di legge.

I progetti di legge predisposti dai Ministeri competenti, approvati dal Consiglio dei Ministri, sono presentati al Presidente dell'Assemblea Legislativa, previa autorizzazione dell'Amministratore.

Il Presidente dell'Assemblea Legislativa, ad avvenuto esame del progetto di legge, ne comunica l'esito al Primo Ministro.

ART. 13.

Sanzione.

I progetti di legge approvati dall'Assemblea Legislativa vengono sottoposti dal Primo Ministro alla sanzione dell'Amministratore.

La firma dell'Amministratore è accompagnata dalla controfirma del Primo Ministro e del Ministro o dei Ministri proponenti.

ART. 14.

Personale.

I Ministri hanno facoltà di trasferire il personale e di impiegarlo nel modo ritenuto più conveniente per il servizio, secondo le disposizioni del presente ordinamento, con le limitazioni previste dalle leggi e dai regolamenti e col rispetto delle funzioni inerenti alla categoria e al grado.

I provvedimenti relativi dovranno essere adottati di concerto col Ministro per gli Affari Generali.

I Ministri intervengono personalmente o a mezzo di proprio rappresentante, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione del Personale, di cui all'Ordinanza 5 aprile 1954 n. 9, ogni qualvolta la Commissione esamini problemi relativi al personale dipendente.

ART. 15.

Nuovi oneri di bilancio.

I provvedimenti di assunzione del personale e quelli che implichino oneri non previsti in bilancio o che comportino modifiche agli stanziamenti di bilancio, devono essere disposti di concerto con il Ministro per gli Affari Finanziari.

ART. 16.

Gestione amministrativa dei Ministeri.

I Ministri nell'ambito degli stanziamenti dei rispettivi bilanci impegnano, ordinano le spese e danno il discarico amministrativo, con la osservanza dell' ordinamento amministrativo contabile e del presente ordinamento.

ART. 17.

Dipartimenti.

I Ministeri si dividono in dipartimenti.

A dirigere ogni dipartimento è nominato un Capo di dipartimento.

ART. 18.

Capi di dipartimento.

L'Amministratore, su proposta del Ministro competente per materia e su deliberazione del Consiglio dei Ministri, può delegare i capi di dipartimento a ordinare e impegnare spese a carico dei capitoli del bilancio del rispettivo Ministero.

ART. 19.

Capo di dipartimento aggiunto.

Il capo di dipartimento può essere affiancato da un capo di dipartimento aggiunto.

I capi di dipartimento aggiunti coadiuvano i titolari nei limiti della delega loro affidata.

ART. 20.

Esperti.

Il capo di dipartimento può essere affiancato da un esperto.

ART. 21.

Dipartimenti.

I dipartimenti possono essere suddivisi, con decreto del Ministro competente, in sezioni e servizi. Queste suddivisioni hanno valore soltanto agli effetti del funzionamento interno.

ART. 22.

Servizi temporanei o periodici dei dipartimenti.

I dipartimenti, per particolari esigenze di carattere temporaneo o periodico, possono disporre che i propri servizi operino in una o più Regioni, restando alle loro dirette dipendenze.

ART. 23.

Organi di controllo.

Sono organi di controllo amministrativo-contabile del Governo della Somalia, la Ragioneria e il Magistrato ai Conti.

CAPO II.

MINISTERO PER GLI AFFARI INTERNI

ART. 24.

Ministero per gli Affari Interni: suoi dipartimenti.

Il Ministero per gli Affari Interni tratta le materie relative all'organizzazione amministrativa del Territorio, agli organi elettivi e alla sicurezza interna.

Esso è diviso nei seguenti Dipartimenti:

I — Dipartimento dell'organizzazione amministrativa e degli organi elettivi;

II — Dipartimento della pubblica sicurezza;

III — Dipartimento degli affari amministrativi.

Dal Ministero per gli Affari Interni dipende l'organizzazione territoriale delle Forze di Polizia.

Il Ministro per gli Affari Interni può richiedere all'Amministratore l'impiego delle Forze mobili di Polizia.

ART. 25.

Dipartimento dell'organizzazione amministrativa e degli organi elettivi.

Il dipartimento dell'organizzazione amministrativa e degli organi elettivi provvede alle seguenti trattazioni:

— ordinamento amministrativo, circoscrizioni amministrative del Territorio;
— partiti politici e associazioni aventi carattere politico;
— sport e associazioni sportive;
— organizzazioni tribali del Territorio; capi e notabili; usi , costumi e consuetudini;
— cittadinanza;
— comunità estere;
— regime dei culti; missioni religiose;
— servizio elettorale ed organi elettivi;
— servizi anagrafici e servizi di stato civile;
— censimento della popolazione.

ART. 26.

Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il dipartimento della pubblica sicurezza provvede alle seguenti trattazioni:

— ordine pubblico e pubblica sicurezza;
— organizzazione territoriale delle forze di polizia;
— ilalo;
— affari relativi alle questioni di frontiera;
— immigrazione ed emigrazione;
— passaporti e fogli di via;
— rimpatri.

ART. 27.

Dipartimento degli affari amministrativi.

Il dipartimento degli affari amministrativi provvede alle seguenti trattazioni:

— contabilità delle regioni e dei distretti;
— vigilanza e controllo sulle gestioni municipali; contribuiti;
— ordinamento carcerario;
— istituti di prevenzione e pena, loro amministrazione, ed opere assistenziali per i detenuti, colonie penali;
— corpo delle guardie carcerarie;
— amministrazione degli ilalo e delle guardie carcerarie;
— provvedimenti normativi relativi alle forze di polizia, agli ilalo e alle guardie carcerarie;
— ordini cavallereschi, onorificenze e decorazioni;
— beneficenza e assistenza;
— espropriazioni per pubblica utilità.

CAPO III.

MINISTERO PER GLI AFFARI SOCIALI

ART. 28.

Ministero per gli Affari Sociali: suoi dipartimenti.

Il Ministero per gli Affari Sociali tratta le materie relative alla pubblica istruzione, al lavoro, alla sanità e agli studi.

Esso è diviso nei seguenti Dipartimenti:

I — Dipartimento della pubblica istruzione;
II — Dipartimento del lavoro;
III — Dipartimento della sanità pubblica;
IV — Dipartimento veterinario;
V — Dipartimento degli studi.

ART. 29.

Dipartimento della pubblica istruzione.

Il dipartimento della pubblica istruzione provvede alle seguenti trattazioni:

— organizzazione scolastica;
— educazione di base;
— educazione dei nomadi;
— istituti di istruzione professionale e apprendistato;
— vigilanza sull'insegnamento privato;
— borse di studio;
— amministrazione dei collegi;
— stampa scolastica;
— assistenza scolastica;
— associazioni studentesche.

ART. 30.

Ispettorati scolastici.

Dal dipartimento della pubblica istruzione dipendono:

— l'ispettorato dell'istruzione secondaria cui spetta il controllo su tutte le scuole secondarie private e pubbliche con le attribuzioni previste dall'ordinamento scolastico;
— l'ispettorato dell'istruzione primaria, cui spetta il controllo su tutte le scuole primarie pubbliche e private, con le attribuzioni previste dall'ordinamento scolastico.

ART. 31.

Dipartimento del lavoro.

Il dipartimento del lavoro provvede alle seguenti trattazioni:

— ordinamento del lavoro e organi relativi;
— disciplina e tutela delle categorie professionali;
— disciplina dei rapporti di lavoro;

— migrazione di lavoratori;
— assistenza e previdenza sociale;
— cooperazione ed enti relativi;
— enti diretti all' elevamento morale, intellettuale, professionale dei lavoratori.

ART. 32.

Dipartimento della sanità pubblica.

Il dipartimento della sanità pubblica provvede alle seguenti trattazioni:
— sanità e igiene pubblica;
— assistenza e polizia sanitaria;
— profilassi e medicina sociale;
— igiene sociale e dell'abitato;
— ospedali, ambulatori e case di cura;
— sanità marittima e di frontiera;
— laboratori sanitari;
— soccorsi sanitari;
— controlli sui servizi sanitari municipali;
— addestramento, istruzione e propaganda sanitaria.

ART. 33.

Servizi sanitari.

Dal dipartimento della sanità pubblica dipendono:
— i servizi sanitari regionali;
— gli ospedali centrali, De Martino e Forlanini;
— il servizio farmaceutico centrale (deposito medicinali e ICFAS).

ART. 34.

Dipartimento veterinario.

Il dipartimento veterinario provvede alle seguenti trattazioni:
— organizzazione dei servizi veterinari;
— polizia veterinaria;
— studi e ricerche.

ART. 35.

Organismi dipendenti.

Dal dipartimento veterinario dipendono:
— i servizi veterinari regionali;
— l'istituto sierovaccinogeno di Merca;
— il corpo delle guardie veterinarie.

ART. 36.

Dipartimento degli studi.

Il dipartimento degli studi provvede alle seguenti trattazioni:
— studi e monografie sulla Somalia;
— raccolta di dati, notizie e informazioni di carattere generale;

— esplorazioni, missioni e ricerche scientifiche;
— pubblicazioni culturali;
— istituti e associazioni culturali;
— congressi scientifici e culturali;
— servizio cartografico, toponomastica; raccolta cartografica;
— biblioteche;
— archivio storico; musei, esposizioni e mostre; raccolte di cimeli; fototeca;
— pubblici spettacoli; diritti d'autore;
— statistica e servizi relativi.

ART. 37.

Museo della Garesa.

Alle dipendenze del dipartimento degli studi è posto il conservatore del museo della Garesa.

CAPO IV.

MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI

ART. 38.

Ministero per gli Affari Economici: suoi dipartimenti.

Il Ministero per gli Affari Economici tratta tutte le materie relative all'economia del Territorio e all'organizzazione dei servizi di contenuto economico.

Esso è diviso nei seguenti Dipartimenti:

I — Dipartimento dell'industria, commercio, trasporti e comunicazioni;
II — Dipartimento dei lavori pubblici;
III — Dipartimento dell'agricoltura e zootecnia.

ART. 39.

Dipartimento dell'industria, commercio, trasporti e comunicazioni

Il dipartimento dell'industria, commercio, trasporti e comunicazioni provvede alle seguenti trattazioni:
— attività industriali;
— artigianato;
— miniere e prodotti minerari; cave; saline;
— scambi commerciali; fiere e mercati; enti ausiliari del commercio: commercio carovaniero;
— credito, banche, risparmio;
— istituti di assicurazione;
— pesi e misure;
— approvvigionamenti, consumi e controllo prezzi
— servizi turistici;
— trasporti terrestri, marittimi e aerei;
— circoscrizioni marittime; gente di mare;

— ordinamento del lavoro portuale;
— arredamenti portuali;
— fari e fanali;
— servizi di pilotaggio e di ormeggio;
— tasse di ancoraggio e diritti marittimi;
— proprietà navale;
— pubblico registro automobilistico;
— servizi postali, telegrafici e telefonici; servizi radiotelegrafici e radiotelefonici civili.

ART. 40.

Dipartimento dei lavori pubblici.

Il dipartimento dei lavori pubblici provvede alle seguenti trattazioni:
— opere pubbliche, igieniche, marittime, idrauliche, stradali;
— impianti idroelettrici;
— piani regolatori; edilizia e urbanistica;
— servizio idrografico; disciplina e tutela delle acque pubbliche.

ART. 41.

Organismi dipendenti.

Dal dipartimento dei lavori pubblici dipendono direttamente: le officine riunite dell'amministrazione, le sezioni regionali dei lavori pubblici e il servizio pozzi.

ART. 42.

Dipartimento dell'agricoltura e zootecnia.

Il dipartimento dell'agricoltura e zootecnia provvede alle seguenti trattazioni:
— direttive, programmi, ordinamenti in materia di agricoltura;
— enti ed imprese di colonizzazione e consorzi agrari;
— avvaloramento agrario; studio dei contratti agrari;
— opere di bonifica e di trasformazione fondiaria e agraria;
— credito fondiario e agrario;
— ordinamento dei servizi tecnici dell'agricoltura; coltivazione; servizi zootecnici; prodotti spontanei di origine vegetale ed animale;
— meccanica agraria; aziende agrarie dimostrative;
— servizio forestale; servizio fitopatologico; servizio metereologico; servizio antiacridico;
— servizi della ricerca agraria; istituti agricoli; osservatori di economia rurale; servizi della sperimentazione agraria;
— protezione della fauna e flora; caccia e pesca.

ART. 43.

Organismi dipendenti.

Dal dipartimento dell'agricoltura e zootecnia dipendono direttamente le sezioni agrarie regionali ed i centri di sperimentazione agraria e zootecnica.

CAPO V.

MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI

ART. 44.

Ministero per gli Affari Finanziari: suoi dipartimenti.

Il Ministero per gli Affari Finanziari tratta le questioni connesse al bilancio, all'organizzazione finaziaria e patrimoniale.

Il Ministero per gli Affari Finanziari è diviso nei seguenti Dipartimenti:

I — Dipartimento del bilancio e tesoro;
II — Dipartimento dei tributi;
III — Dipartimento fondiario e del demanio.

ART. 45.

Dipartimento del bilancio e tesoro.

Il dipartimento del bilancio e tesoro provvede alle seguenti trattazioni:

— formazione degli stati di previsione delle entrate e delle spese del Territorio;
— variazioni di bilancio;
— consuntivi;
— servizio e operazioni di tesoreria;
— agenti della riscossione;
— coordinamento finanziario;
— vigilanza sugli istituti di credito.

ART. 46.

Dipartimento dei tributi.

Il dipartimento dei tributi provvede alle seguenti trattazioni:

— ordinamenti tributari;
— organizzazione dei servizi tributari centrali e periferici;
— ordinamento dei tributi locali;
— monopoli;
— regime e tariffe doganali;
— polizia tributaria e finanziaria;
— gestione delle entrate;
— contenzioso tributario.

ART. 47.

Organismi dipendenti.

Dal dipartimento dei tributi dipendono:

— le dogane;
— il servizio del monopolio sui tabacchi e sui fiammiferi;
— l'ufficio delle imposte dirette;
— l'ufficio delle tasse sugli affari;
— la guardia di finanza.

ART. 48.

Dipartimento fondiario e del demanio.

Il dipartimento fondiario e del demanio provvede alle seguenti trattazioni:

— ordinamento e gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
— ordinamento fondiario;
— regime delle concessioni di terreni demaniali e acquisizione della proprietà.

ART. 49.

Organismi dipendenti.

Dal dipartimento fondiario e del demanio dipende il servizio tecnico erariale.

CAPO VI.

MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI

ART. 50.

Ministero per gli Affari Generali: suoi dipartimenti.

Il Ministero per gli Affari Generali tratta le materie di carattere generale e di comune interesse dei ministeri, relative al personale e al funzionamento del Governo.

Esso si divide nei seguenti Dipartimenti:

I — Dipartimento del personale;
II — Dipartimento dei servizi.

ART. 51.

Dipartimento del personale.

Il dipartimento del personale provvede alle seguenti trattazioni:

— amministrazione e disciplina del personale civile;
— provvedimenti normativi relativi al personale a qualsiasi titolo dipendente dal Governo.

Presso il dipartimento del personale funziona la commissione del personale di cui all'ordinanza n. 9 del 15 aprile 1954.

ART. 52.

Dipartimento dei servizi.

Il dipartimento dei servizi provvede alle seguenti trattazioni:

— affari generali degli uffici del Governo;
— economato e cassa;
— automezzi; autoparco;
— vigilanza sull'Azienda Speciale Stamperia.

ART. 53.

Organismi dipendenti.

Dal Dipartimento dei servizi dipendono:
— l'Archivio delle leggi e decreti, che provvede:
  — al repertorio e raccolta delle leggi e dei decreti;
  — alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale;
— l'Economato;
— l'Autoparco.

TITOLO II.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

CAPO I.

REGIONI E DISTRETTI

ART. 54.

Regioni.

Il Territorio della Somalia è diviso in Regioni.
Le Regioni, col capoluogo per ciascuna indicato, sono le seguenti:
— Regione della Migiurtinia con capoluogo Bosaso;
— Regione del Mudugh con capoluogo Galcaio;
— Regione del Hiran con capoluogo Belet Uen;
— Regione del Benadir con capoluogo Mogadiscio;
— Regione dell'Alto Giuba con capoluogo Baidoa;
— Regione del Basso Giuba con capoluogo Chisimaio.
I confini delle regioni sono descritti nell'allegato « A ».

ART. 55.

Distretti.

Ogni Regione è suddivisa in Distretti.
I Distretti, col capoluogo per ciascuno indicato, sono i seguenti:

REGIONE DELLA MIGIURTINIA:
— Distretto di Bosaso con capoluogo Bosaso;
— Distretto di Candala con capoluogo Candala;
— Distretto di Alula con capoluogo Alula;
— Distretto del Daror con capoluogo Scusciuban;
— Distretto del Sol con capoluogo Gardo;
— Distretto del Nogal con capoluogo Eil.

REGIONE DEL MUDUGH:
— Distretto di Galcaio con capoluogo Galcaio;
— Distretto di Dusa Mareb con capoluogo Dusa Mareb;
— Distretto di Obbia con capoluogo Obbia;
— Distretto di El Bur con capoluogo El Bur.

REGIONE DEL HIRAN:
— Distretto di Belet Uen con capoluogo Belet Uen;
— Distretto di Bulo Burti con capoluogo Bulo Burti.

REGIONE DEL BENADIR:
— Distretto del Dafet con capoluogo Uanle Uen;
— Distretto del Villaggio Duca degli Abruzzi con capoluogo Villaggio Duca degli Abruzzi;
— Distretto di Itala con capoluogo Itala;
— Distretto di Balad con capoluogo Balad;
— Distretto di Afgoi con capoluogo Afgoi;
— Distretto di Mogadiscio con capoluogo Mogadiscio;
— Distretto di Merca con capoluogo Merca;
— Distretto di Brava con capoluogo Brava.

REGIONE DELL'ALTO GIUBA:
— Distretto di Lugh Ferrandi con capoluogo Lugh Ferrandi;
— Distretto di Hoddur con capoluogo Hoddur;
— Distretto di Baidoa con capoluogo Baidoa;
— Distretto di Bardera con capoluogo Bardera;
— Distretto di Dinsor con capoluogo Dinsor;
— Distretto di Bur Acaba con capoluogo Bur Acaba.

REGIONE DEL BASSO GIUBA:
— Distretto di Afmedò con capoluogo Afmedò;
— Distretto di Gelib con capoluogo Gelib;
— Distretto di Margherita con capoluogo Margherita;
— Distretto di Chisimaio con capoluogo Chisimaio.

I confini dei Distretti sono stabiliti con decreto del Ministro per gli Affari Interni.

ART. 56.

Prefetto.

A capo di ogni regione è posto un Prefetto.

ART. 57.

Uffici e comandi regionali.

In ogni regione sono istituiti i seguenti uffici e comandi:
— comando regionale di polizia;
— sezione regionale scolastica;
— sezione regionale del lavoro;
— sezione regionale di sanità;
— sezione regionale veterinaria;
— sezione regionale delle comunicazioni;
— sezione regionale agraria;
— sezione regionale dei lavori pubblici;
— sezione regionale tributaria;
— sezione regionale di contabilità.

ART. 58.

Commissario distrettuale.

A capo di ogni distretto è posto un Commissario distrettuale.

ART. 59.

Uffici e Comandi distrettuali.

In ogni distretto sono istituiti i seguenti uffici e comandi:
— comando distrettuale di polizia;
— corpo distrettuale degli ilalo;
— sezione distrettuale scolastica;
— sezione distrettuale del lavoro;
— sezione distrettuale di sanità.

Il numero e la dislocazione dei comandi distrettuali e dei posti fissi delle Forze di Polizia vengono stabiliti per ciascun distretto con decreto dell'Amministratore su proposta del Ministro per gli Affari Interni.

In caso di necessità possono essere istituite sezioni distrettuali degli altri servizi con decreto dell'Amministratore su proposta dei Ministri competenti per materia.

ART. 60.

Delegazioni distrettuali.

Nei distretti possono essere istituite delle delegazioni distrettuali con decreto dell'Amministratore su proposta del Ministro per gli Affari Interni.

A capo di ogni delegazione è posto un Delegato distrettuale.

ART. 61.

Municipi.

Nei capoluoghi e nei centri abitati più importanti del Distretto possono essere istituiti Municipi, con decreto dell'Amministratore su proposta del Ministro per gli Affari Interni.

CAPO II.

IL PREFETTO

ART. 62.

Prefetto e sue attribuzioni.

Il Prefetto è la più alta autorità della Regione e vi rappresenta il Governo. Egli esercita le attribuzioni proprie e quelle che gli vengono delegate; dipende dal Ministro per gli Affari Interni da cui riceve istruzioni e ordini relativi ai propri servizi. Tratta direttamente con tutti gli altri Ministeri e organi del Governo circa i servizi di rispettiva competenza.

Egli esprime parere sulla nomina dei Commissari e Delegati distrettuali della regione cui è preposto ed amministra le circoscrizioni per mezzo dei dipendenti Commissari distrettuali.

Alle sue dipendenze può essere nominato un Vice prefetto con funzioni vicarie.

ART. 63.

Prefetto e sue attribuzioni.

Il Prefetto persegue ed attua i programmi e le finalità del Governo.

Favorisce le iniziative che contribuiscono a diffondere l'educazione e l'istruzione nella circoscrizione; tutela in ogni settore gli interessi sociali, economici e culturali della popolazione in generale e dei lavoratori in particolare; coordina la vita politica, economica e sociale della Regione e l'attività di tutti i suoi Uffici, Comandi e Servizi e ne vigila l'andamento.

ART. 64

Prefetto e sue attribuzioni.

Il Prefetto inoltre:

— cura la diffusione e l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti;
— esercita il potere d'ordinanza per le materie e con i limiti stabiliti dalle leggi;
— adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti richiesti per la tutela del pubblico bene;
— formula i programmi annuali della Regione e dei Distretti dipendenti;
— dirige e coordina l'attività dei dipendenti Commissari distrettuali;
— vigila sulle organizzazioni municipali.

ART. 65.

Impiego delle Forze di Polizia.

Il Prefetto è responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico della Regione. A tale scopo si avvale dell'opera dei Commissari distrettuali e del Comandante regionale di Polizia.

Richiede inoltre al Ministro per gli Affari Interni l'intervento delle Compagnie Mobili di Polizia:

— per tutelare e ristabilire l'ordine pubblico;
— per difendere e soccorrere le popolazioni colpite o minacciate da grave pericolo o calamità;
— per assicurare l'esecuzione di ordini diramati dalle autorità.

In caso di urgenza e necessità, può richiedere direttamente al Comandante delle Compagnie Mobili l'intervento delle Compagnie stesse, dandone immediata comunicazione all'Amministratore ed al Ministro per gli Affari Interni.

ART. 66.

Sezione regionale scolastica.

La sezione regionale scolastica è affidata a un direttore didattico con le attribuzioni e responsabilità stabilite dagli ordinamenti scolastici e in conformità alle direttive del Ministro per gli Affari Sociali.

ART. 67.

Sezione regionale del lavoro.

La sezione regionale del lavoro è affidata ad un ispettore con le attribuzioni e responsabilità stabilite dai vigenti ordinamenti e in conformità alle direttive del Ministro per gli Affari Sociali.

ART. 68.

Sezione regionale di sanità.

La sezione regionale di sanità è affidata a un medico regionale con le attribuzioni e responsabilità stabilite dall'ordinamento sanitario e in conformità alle direttive del Ministro per gli Affari Sociali.

ART. 69.

Sezione regionale veterinaria.

La sezione regionale veterinaria è affidata ad un veterinario regionale, con le attribuzioni e responsabilità stabilite dall'ordinamento veterinario e in conformità alle direttive del Ministro per gli Affari Sociali.

ART. 70.

Sezione regionale delle comunicazioni.

La sezione regionale delle comunicazioni è affidata ad un capo sezione, con le attribuzioni e responsabilità stabilite dai vigenti ordinamenti e in conformità alle direttive del Ministro per gli Affari Economici.

ART. 71.

Sezione agraria regionale.

La sezione regionale agraria è affidata a un capo sezione, con le attribuzioni e responsabilità stabilite dai vigenti ordinamenti e in conformità alle particolari disposizioni adottate per ogni singola Regione dal Ministro per gli Affari Economici.

ART. 72.

Sezione regionale per i lavori pubblici.

La sezione regionale per i lavori pubblici è affidata a un capo sezione, con le attribuzioni e responsabilità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in conformità alle direttive del Ministro per gli Affari Economici.

ART. 73.

Sezione regionale tributaria.

La sezione regionale tributaria è affidata ad un capo sezione che ha la vigilanza sulla riscossione e sul versamento delle entrate effettuate ad opera di tutti gli agenti della riscossione della Regione. Inoltre sovrintende alla regolare applicazione nella Regione di tutte le disposizioni in materia tributaria.

ART. 74.

Sezione regionale di contabilità.

La sezione regionale di contabilità, alle dirette dipendenze del prefetto, è affidata ad un contabile che tiene le scritture relative alle spese di competenza della Regione. Al capo della sezione il Prefetto può affidare incarichi ispettivo-contabili sulle gestioni finanziarie dei dipendenti distretti.

La sezione di contabilità tiene e aggiorna i registri delle consistenze patrimoniali della Regione.

ART. 75.

Dipendenza degli organi tecnici regionali.

Gli Uffici tecnici ed i Comandi regionali dipendono, per la parte tecnica della loro attività, dai propri organi superiori. Essi hanno alle loro dirette dipendenze, sempre per la parte tecnica, tutti gli organi del rispettivo servizio, dislocati nella Regione.

CAPO III.

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE

ART. 76.

Commissario distrettuale.

Il Commissario distrettuale è la più alta autorità del Governo nella circoscrizione. Vi rappresenta il Prefetto, da cui dipende, e vi esercita le attribuzioni proprie e quelle che gli vengono delegate da detta autorità da cui riceve ordini e istruzioni relative ai vari servizi.

Il Commissario distrettuale provvede ad assicurare nella circoscrizione, in conformità delle direttive generali del Prefetto, unità d'indirizzo nello svolgimento dei diversi servizi pubblici, coordinando l'azione di tutti gli uffici, vigilando sul loro andamento e sul relativo personale, ordinando le indagini che ritiene necessarie al riguardo.

Il Commissario distrettuale può essere affiancato da un Vice Commissario distrettuale con funzioni vicarie.

ART. 77.

Attribuzioni di polizia del Commissario distrettuale.

Il Commissario distrettuale è responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico nella sua circoscrizione.

Ha il comando degli ilalo ed ha alle sue dipendenze le Forze di Polizia distrettuali.

Richiede inoltre al Ministro per gli Affari Interni l'intervento delle Compagnie Mobili di Polizia:

— per tutelare e ristabilire l'ordine pubblico;
— per difendere e soccorrere le popolazioni colpite o minacciate da grave pericolo o calamità;
— per assicurare l'esecuzione di ordini diramati dalle autorità.

In caso di urgenza e necessità può richiedere direttamente al Comandante delle Compagnie Mobili l'intervento delle Compagnie stesse dandone immediata comunicazione all'Amministratore, al Ministro per gli Affari Interni ed al Prefetto.

ART. 78.

Attribuzioni del Commissario distrettuale.

Il Commissario distrettuale:

— cura la diffusione e l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti;
— esercita il potere d'ordinanza per le materie e con i limiti stabiliti dalle leggi;
— sorveglia il commercio interno e confinario, le attività industriali, le comunicazioni, l'andamento dei lavori pubblici, l'andamento dell'agricoltura e zootecnia;
— ha la responsabilità diretta dell'organizzazione e tutela del lavoro;
— svolge attività di assistenza e vigila sulle fondazioni ed associazioni;
— s'interessa della radiodiffusione collettiva e della distribuzione della stampa;
— provvede alla raccolta dei dati statistici e promuove ogni possibile studio che riguardi la sua circoscrizione;
— adotta nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti richiesti per la tutela del pubblico interesse.

ART. 79.

Capi e Notabili.

Dal Commissario distrettuale dipendono i Capi e i Notabili della circoscrizione, nei cui confronti può proporre al Prefetto la revoca o la sospensione, in conformità alle leggi vigenti.

ART. 80.

Organi dipendenti.

Dal Commissario distrettuale dipendono tutti gli uffici, servizi e comandi dislocati permanentemente nella circoscrizione salvo restando per gli uffici tecnici la sovraintendenza dei rispettivi organi tecnici superiori.

ART. 81.

Consiglio distrettuale.

In ogni Distretto funziona un Consiglio distrettuale con le competenze stabilite dalle norme vigenti.

CAPO IV.

DELEGAZIONI DISTRETTUALI

ART. 82.

Delegazioni distrettuali.

Il Delegato distrettuale, limitatamente alla circoscrizione a lui affidata, ha le stesse attribuzioni del Commissario distrettuale, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto istitutivo.

Egli è responsabile verso il Commissario distrettuale del normale funzionamento di tutti i servizi della sua circoscrizione.

CAPO V.

CAPI E NOTABILI

ART. 83.

Capi e Notabili.

I Capi dei gruppi etnici sono eletti dalle rispettive popolazioni in conformità alle disposizioni vigenti.

I Capi dei gruppi etnici dipendono dal Commissario distrettuale.

Essi rispondono delle popolazioni cui sono preposti ed esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 84.

Attribuzioni dei Capi e Notabili.

I Capi dei gruppi etnici:

— curano che le leggi e disposizioni che interessano le popolazioni cui sono preposti, siano portate nelle forme consuetudinarie a loro conoscenza e siano da esse debitamente osservate;
— provvedono, secondo gli ordini e le istruzioni del Commissario distrettuale, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza e coadiuvano gli organi di polizia giudiziaria nelle indagini sui reati commessi, arrestando, ove sia il caso, i presunti colpevoli e consegnandoli alle autorità competenti;
— informano il Commissario distrettuale di tutti i fatti o avvenimenti che possano interessare la sicurezza, l'incolumità e la sanità pubblica, e gli riferiscono circa le condizioni economiche e sociali delle popolazioni cui sono preposti;
— coadiuvano con ogni mezzo il Commissario ogni qualvolta ne siano richiesti.

I Capi dei gruppi etnici nomadi e seminomadi informano, inoltre, il Commissario degli spostamenti periodici che sono compiuti dai rispettivi gruppi nel territorio del loro normale stanziamento.

ART. 85.

Attribuzioni dei Capi e Notabili

Le attribuzioni dei Capi in materia giudiziaria, tributaria e fondiaria sono quelle stabilite dagli appositi ordinamenti e, in difetto di norme, quelle risultanti dalle consuetudini ammesse e riconosciute.

ART. 86.

Capi e Notabili: assegno mensile.

L'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari Interni, può concedere ai Capi un assegno mensile.

Il Prefetto, su proposta del Commissario distrettuale, può sospendere temporaneamente l'assegno mensile ai Capi dandone motivata comunicazione al Ministro per gli Affari Interni.

ART. 87.

Accordi fra gruppi etnici.

I Capi possono concludere accordi in rappresentanza dei rispettivi gruppi di popolazione per regolare l'utilizzazione dei pascoli e delle abbeverate e regolare i relativi turni.

Il Commissario distrettuale, sentiti i Capi dei gruppi interessati, rende esecutivo l'accordo.

Se si tratta di gruppi etnici appartenenti a diversi distretti o regioni, gli accordi devono essere resi esecutivi rispettivamente dal Prefetto o dal Ministro per gli Affari Interni.

ART. 88.

Spostamenti dei gruppi etnici e transumanze.

In relazione alle necessità di pascolo o di abbeverata, ciascun gruppo etnico può essere autorizzato a spostarsi dal territorio nel quale è abitualmente stanziato in altro territorio, per usufruire temporaneamente dei pascoli e delle abbeverate in esso esistenti.

Lo spostamento entro la regione è autorizzato dal Prefetto.

Lo spostamento fra una regione e l'altra è concordato fra i Prefetti territorialmente competenti ed, in caso di dissenso, è deciso dal Ministro per gli Affari Interni.

TITOLO III.
NOMINE E SOSTITUZIONI

CAPO UNICO
NOMINE E SOSTITUZIONI

ART. 89.

Sostituzione temporanea dei Ministri.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Primo Ministro o di un Ministro, le funzioni vengono assunte da uno dei Ministri in carica.

ART. 90.

Capi di dipartimento.

In caso di assenza, vacanza o impedimento del Capo di dipartimento, le funzioni vengono assunte dal Capo di dipartimento aggiunto.

In mancanza di questo, il Ministro competente designa un funzionario che assume la qualifica di incaricato.

ART. 91.

Prefetto.

In caso di assenza o impedimento del Prefetto, l'amministrazione della Regione è assunta dal Vice Prefetto; in mancanza di questo, dal Commissario distrettuale del capoluogo, con la qualifica di incaricato.

ART. 92.

Commissario distrettuale.

In caso di assenza o impedimento del Commissario distrettuale, l'amministrazione del Distretto è assunta dal Delegato distrettuale più anziano o, in assenza di questi, da un funzionario destinato dal Ministro per gli Affari Interni, con la qualifica di incaricato.

ART. 93.

Qualifiche delle cariche amministrative.

Le cariche amministrative previste dal presente Ordinamento sono attribuite a funzionari direttivi aventi le seguenti qualifiche:

— Segretario del Consiglio dei Ministri, Capi di Dipartimento: funzionari di categoria A grado III;
— Prefetti, Capi di Dipartimento Aggiunti: funzionari di categoria A grado IV;
— Vice Capi di Dipartimento, Vice Prefetti, Capi di uffici o Servizi: funzionari di categoria A grado V;
— Commissari distrettuali: funzionari di categoria A grado VI;
— Vice Commissari distrettuali, Delegati distrettuali: funzionari di categoria A grado VII.

I titolari delle cariche previste nel presente Ordinamento possono essere anche di grado o categoria inferiore, fino al 31 dicembre 1958.

ART. 94.

Nomine di competenza dell'Amministratore.

L'Amministratore nomina, con proprio decreto:
— il Primo Ministro;
— i Ministri, su proposta del Primo Ministro;
— i Ministri incaricati, sentito il Consiglio dei Ministri;
— il Segretario del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri;
— i Capi di dipartimento, sentito il Consiglio dei Ministri;
— i Prefetti, sentito il Consiglio dei Ministri;
— i Capi di dipartimento aggiunti, sentito il Consiglio dei Ministri;
— gli Esperti di Dipartimento, sentito il Consiglio dei Ministri;
— i Presidenti e i Membri dei Comitati e delle Commissioni costituite con decreto dell'Amministratore, sentito il Consiglio dei Ministri.

ART. 95.

Nomine di competenza ministeriale.

I Ministri nominano con proprio decreto:
— i Commissari distrettuali, sentito il Consiglio dei Ministri;
— i Delegati distrettuali;
— i titolari di tutte le altre cariche che rientrano nei servizi alle proprie dipendenze e che sono contemplate dal presente Ordinamento, sentito il Capo di dipartimento competente e, per le cariche regionali e distrettuali, anche il Prefetto.

Allegato A

LIMITI TERRITORIALI DELLE REGIONI DELLA SOMALIA

I limiti territoriali delle Regioni della Somalia sono così determinati:

REGIONE DELLA MIGIURTINIA con capoluogo Bosaso:
— a Nord, da una linea che partendo dal confine col Somaliland, sul Golfo di Aden, segue la costa fino al Capo Guardafui;
— a Est, dall'Oceano Indiano, dal Capo Guardafui a El Danan;
— a Sud, da una linea che partendo da El Danan per Godin Belille raggiunge Dabarò;
— a Ovest, da una linea che partendo da Dabarò passa per Golgol, Semmade, Uadi Harissò, segue la parte superiore dell'Uadi Darandolle, continua lungo la pista per Galangulle e Sanag fino a Bur Tinle, località tutte che restano assegnate al Mudugh. Da Bur Tinle raggiunge il confine con il Somaliland al punto d'intersezione al 48° meridiano con l'8° parallelo; quindi la linea di frontiera con il Somaliland fino al Golfo di Aden.

REGIONE DEL MUDUGH con capoluogo Galcaio:

— a Est, da una linea che partendo dal punto d'intersezione del 48° meridiano con l'8° parallelo passa per Bur Tinle, continua lungo la pista per Sanag e Galangulle, segue la parte superiore dell'Uadi Darandolle, passa per l'Uadi Harissò, per Semmade, Golgol, Dabarò, Godin Belille, raggiunge il mare ad El Danan; quindi dall'Oceano Indiano fino ad El Endanane;

— a Sud, da una linea che partendo da El Endanane tocca le località di El Avagi, Ghed Raran, Auale Gupti, segue la carovaniera Auale Gupti-Mogocori, passa per questa ultima località, prosegue per El Bot, Darcheimo, Maas, El Got, El Bahi, Gabun dirigendosi a Goffado, che resta assegnata al Mudugh. Da questa località segue la camionabile per Belet Uen fino al Passo Girta e da qui seguendo l'orlo dell'altipiano (gir) raggiunge il confine provvisorio con l'Etiopia ad El Tugh;

— a Ovest, dal confine provvisorio con l'Etiopia da El Tugh fino al punto di intersezione del 48° meridiano con l'8° parallelo.

REGIONE DEL HIRAN con capoluogo Belet Uen:

— a Est, dalla linea che partendo da El Tugh, sul confine provvisorio con l'Etiopia, segue l'orlo dell'Altipiano (gir) fino a passo Girta, sulla camionabile Belet Uen-Dusa Mareb; prosegue lungo tale camionabile fino a Goffado, che resta assegnato al Mudugh, tocca Gabun, El Bahi, El Got, Maas, Darcheimo, El Bot, Mogocori, segue la carovaniera Mogocori-Auale Gupti fino al suo incrocio con la camionabile Bud Bud-Mahaddei;

— a Sud, dalla linea che partendo dall'incrocio della carovaniera Mogocori-Auale Gupti con la camionabile Bud Bud-Mahaddei, segue tale camionabile fino a Corà Mohamed Giso, tocca Giumale Malim, passa lo Scebeli tra Eggi e Dinlo, e per Adale Afuen, Giblane, Luctalò, Lamma Gad raggiunge Govanle;

— a Ovest, dalla linea che partendo da Govanle, passa per Auale Dino Elmi, Uar Arar Dere, Sciaule Ali Mai, El Dubbo (che resta all'Alto Giuba), Agarrei, Burdo (che resta all'Alto Giuba), segue la camionabile fino a Bugda Cossar e poi quella per Ghirchirri fino a raggiungere il confine etiopico a Duddum Har;

— a Nord, dal confine provvisorio con l'Etiopia da Duddum Har a El Tugh.

REGIONE DEL BENADIR con capoluogo Mogadiscio:

— a Nord, dalla linea che partendo da El Endanane, sull'Oceano Indiano, passa per El Avagi, Ghed Raran, Auale Gupti, segue la carovaniera Auale Gupti-Mogocori fino all'incrocio della stessa con la camionabile Bud Bud-Mahaddei, camio-

nabile Bud Bud-Mahaddei fino a Corà Mohammed Giso, tocca Giumale Malim, passa lo Scebeli tra Eggi e Dinlo, e per Adale Afuen, Giblane, Luctalò, Lamma Gad raggiunge Govanle;

— a Ovest, dalla linea che partendo da Govanle passa per Sigle (che resta al Benadir), Diboi (sulla camionabile Uanle Uen-Bur Acaba), Uar Dugulle (sulla camionabile Audegle-Bur Acaba) Gossia, Uel Doden, Uar Dero Sanle, Cut Cabhan e raggiunge Aribo; scende a sud e per Cut Liban (che resta al Benadir), Borama raggiunge il mare ai pozzi di Macasi;

— a Est, dall'Oceano Indiano, da El Endanane ai pozzi di Macasi.

REGIONE DELL'ALTO GIUBA con capoluogo Baidoa:

— a Nord, dal confine provvisorio con l'Etiopia, dal cippo n. 1 sul Daua, presso Malcarie, all'incrocio delle frontiere Somalia-Etiopia-Kenya, fino a Duddum Har;

— ad Est, dalla linea che partendo da Duddum Har segue la camionabile per Chirchirri fino a Bugda Cossar e poi quella per Tigieglò fino a Burdo (che resta all'Alto Giuba), passa per Agarrei, El Dubbo (che resta all'Alto Giuba), Sciaule Ali Mai, Uar Arar Dere, Auale Dino Elmi e raggiunge Govanle;

— a Sud, dalla linea che partendo da Govanle, passa per Sigle (che resta al Benadir), Diboi (sulla camionabile Uanle Uen-Bur Acaba), Uar Dugulle (sulla camionabile Audegle-Bur Acaba), Gossia, Uel Doden, Uar Dero Sanle, Cut Cabhan, Aribo e per Cut Liban raggiunge il Giuba a 5 km. a sud di Dugiuma; segue la carovaniera che tocca Malughei, Uar Ghefersa e per Bagilaf tocca il confine col Kenya a Ghelghel Bur Foli, a 5 km. a nord di Diff;

— a Ovest, dal confine con il Kenya, dal Ghelghel Bur Foli al cippo n. 1 sul Daua, presso Malca Rie, all'incrocio delle frontiere Somalia-Kenya-Etiopia.

REGIONE DEL BASSO GIUBA con capoluogo Chisimaio:

— a Nord, dalla linea che partendo da Ghelghel Bur Foli, a 5 km. a nord di Diff, sul confine con il Kenya, toccando Uar Bagilaf passa per Uar Ghefersa, prosegue lungo la carovaniera per Malughei, raggiunge il Giuba a 5 km. a sud di Dugiuma, passa il fiume e scende a Cut Liban;

— a Est, dalla linea che partendo da Cut Liban scende a Borama e raggiunge il mare ai pozzi di Macasi;

— a Sud, dall'Oceano Indiano dai pozzi di Macasi a Ras Chiambone;

— a Ovest, dal confine con il Kenya da Ras Chiambone a Ghelghel Bur Foli, a 5 km. a nord di Diff.

A.F.I.S.

DECRETO 18 maggio 1956 n. 79.

Istituzione degli Uffici Speciali dell'A.F.I.S.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge della Repubblica Italiana in data 4 novembre 1951 n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia, e disposizioni successive;

VISTA la Legge 7 maggio 1956 n. 1 relativa all'istituzione del Governo della Somalia;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

CONSIDERATA la necessità di riorganizzare gli Uffici dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

DECRETA:

ART. 1.

Sono istituiti i seguenti Uffici Speciali dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia:

— Ufficio Speciale per gli Affari Interni;
— Ufficio Speciale per gli Affari Sociali;
— Ufficio Speciale per gli Affari Economici;
— Ufficio Speciale per gli Affari Finanziari;
— Ufficio Speciale per gli Affari Generali.

ART. 2.

L'UFFICIO SPECIALE PER GLI AFFARI INTERNI provvede alle seguenti trattazioni:

a) Amministrazione delle Forze di Polizia;
b) Amministrazione del Presidio Militare Italiano di Mogadiscio;
c) Amministrazione dell'Aeronautica;
d) Servizio anagrafico e di stato civile;
e) Assistenza e rimpatri;
f) Passaporti e fogli di via; visti d'ingresso in Italia;
g) Ex militari e mutilati ed esecuzione dei provvedimenti relativi;
h) Pensioni di ogni genere dello Stato italiano pagabili in Somalia;
i) Servizio Leva;
l) Cimiteri e Ossario di Mogadiscio.

ART. 3.

L'UFFICIO SPECIALE PER GLI AFFARI SOCIALI provvede alle seguenti trattazioni:

a) Amministrazione e vigilanza delle Scuole Italiane della Somalia;
b) Associazioni culturali italiane;
c) Contributi al Vicariato Apostolico;

d) Borse di Studio all'estero e Centro Studi in Italia;
e) Stabilimenti sanitari italiani;
f) Relazioni con le organizzazioni estere o internazionali per le materie di competenza.

ART. 4.

L'UFFICIO SPECIALE PRE GLI AFFARI ECONOMICI provvede alle seguenti trattazioni:

a) Pianificazione per lo sviluppo dell'economia della Somalia e gestione relativa;
b) Commercio estero; bilancia commerciale e dei pagamenti;
c) Relazioni con le organizzazioni estere o internazionali per le materie di competenza.

ART. 5.

L'UFFICIO SPECIALE PER GLI AFFARI FINANZIARI provvede alle seguenti trattazioni:

a) Pianificazione finanziaria;
b) Interventi finanziari e rapporti finanziari con l'estero;
c) Ripartizioni del contributo finanziario italiano;
d) Bilancio preventivo dell'Amministrazione e conto consuntivo;
e) Sistema monetario e circolazione monetaria;
f) Vigilanza sugli istituti di credito;
g) Danni di guerra e risarcimenti per l'Accordo di Londra;
h) Stralcio Esercito Somalia;
i) Alloggi demaniali.

ART. 6.

L'UFFICIO SPECIALE PER GLI AFFARI GENERALI provvede alle seguenti trattazioni:

a) Amministrazione del personale italiano statale e del personale italiano assunto a contratto locale;
b) Funzionamento dei servizi dell'Amministrazione.

ART. 7.

Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni del Gabinetto e degli organi di controllo.

ART. 8.

I Dipartimenti tecnici del Governo della Somalia si intendono a disposizione degli Uffici Speciali per l'esecuzione dei programmi rientranti nelle loro competenze.

ART. 9.

La definizione delle questioni di competenza sorgenti fra il Governo della Somalia e gli Uffici Speciali e l'interpretazione in genere delle disposizioni relative al Governo Somalo e agli Uffici Speciali, restano nella competenza dell'Amministratore.

ART. 10.

Ogni disposizione contraria al presente ordinamento è abrogata.

ART. 11.

Il presente Decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 18 maggio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

Visto n. 305, *lì* 28 *maggio* 1956.
Il Direttore della Ragioneria: Tura.
Visto e registrato. Registro 16, *foglio* 113.
Mogadiscio, 28 *maggio* 1956.
Il Magistrato ai Conti: Spadaro.

A.F.I.S.

DECRETO 18 maggio 1956 n. 80.

Attribuzioni amministrative al Presidente della Corte di Giustizia.

L'AMMINISTRATORE

CONSIDERATA l'opportunità di dare la maggiore autonomia al potere giudiziario del Territorio;

RITENUTO di affidare al Presidente della Corte di Giustizia attribuzioni di carattere amministrativo relative al personale e al funzionamento degli Uffici Giudiziari;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

VISTA l'Ordinanza in data 2 febbraio 1956 n. 5 che approva l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia;

IN VIRTU' delle facoltà conferiteGli dalla Legge della Repubblica Italiana in data 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia, e dalle disposizioni successive;

DECRETA:

ART. 1.

Il Presidente della Corte di Giustizia provvede alle seguenti trattazioni:

— amministrazione del personale della Giustizia;
— affari relativi al funzionamento amministrativo degli organi giudiziari;

— elaborazione degli atti deferiti dall'Ordinamento Giudiziario alla competenza dell'Amministratore;
— studi e progetti relativi all'Ordinamento Giudiziario;
— disciplina dell'avvocatura;
— notariato.

ART. 2.

Il presente Decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 18 maggio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

Visto n. 306, lì 28 *maggio* 1956.
Il Direttore della Ragioneria: Tura.
Visto e registrato. Registro 16, *foglio* 114.
Mogadiscio, 28 *maggio* 1956.
Il Magistrato ai Conti: Spadaro.

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.